


I contenuti dell'istanza alla luce delle Linee Guida **SNPA**

*Integrazioni per istruttorie autorizzazioni impianti
trattamento rifiuti
produzione di EoW «caso per caso» ex art. 184 ter*



The cover of the document features a collage of three images: a chemical structure of benzene, a large industrial facility with pipes and tanks, and workers in white protective suits managing piles of scrap metal or industrial waste.

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA END OF WASTE
DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER
DEL D.LGS. 152/2006.
REVISIONE GENNAIO 2022**

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23/02/22. Doc. n.156/22

Linee Guida
SNPA 14/2022


Silvia Bedetti

«La sottoposizione del rifiuto ad un'operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale **operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017)»**

DM 05/02/1998 - Articolo 3 - Recupero di materia

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia [...] devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore O, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.



Fonte: ISPRA

Art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE (art. 184 ter c. 1 del T.U.A.):

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Il D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell'art. 184-ter introducendo nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.”

Il comma 3 dispone che in mancanza di **criteri specifici** adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le **autorizzazioni** siano rilasciate **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo **parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente**

184-ter c.3 T.U.A.

Individua i criteri dettagliati sulla base dei quali devono essere rilasciate le autorizzazioni:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

**ARPA esprime parere nei casi previsti al comma 3 articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006
previa richiesta formale da parte dell'Autorità Competente per territorio.**

Ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06, nell'ambito dell'iter istruttorio degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 213 del D.lgs. 152/06), le Agenzie sono chiamate ad esprimere parere anche con riferimento alla modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

**INTEGRAZIONE ALL'ISTANZA PREVISTA DA PIATTAFORMA PROCEDIMENTI REGIONALE per
AUTORIZZAZIONE O MODIFICA AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 208, 209, 211 e 29-ter DEL
D.Lgs. 152/2006.**

DICHIARAZIONE

1. La presente istanza è finalizzata alla richiesta/modifica di autorizzazione per END OF WASTE: a seconda delle casistiche (DM “end of waste”, Regolamento UE, “caso per caso”) si compileranno le pertinenti voci delle check list e del sub-allegato 1°;
2. Il progetto/La modifica in argomento prevede l'ottenimento di prodotto da E.O.W. denominato
per l'utilizzo....., conforme ai requisiti tecnici di riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo specificati al paragrafo 4 lettera c).
3. Il volume (e l'eventuale quantitativo massimo) di prodotto da E.O.W. che è possibile detenere presso il sito prima della cessione a terzi è pari a mc (..... tonn).
4. Alla luce degli elementi forniti ai paragrafi 4 e 5 della presente istanza, i requisiti di cui all'art. 184-ter – Condizioni e criteri dettagliati per l'E.O.W., sono rispettati.

Casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNPA (LG n.23/20), recante "Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso"- (rif. anche D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584)

1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	NO	Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza Le condizioni dalla lettera a) alla lettera d) del paragrafo 4 sono da ritenersi già verificate e non vanno compilare le relative sezioni dell'istanza.
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stocaggio)	NO	Non è necessario procedere alla compilazione del resto del documento, ad eccezione dei criteri dettagliati d) ed e) di cui all'art.184 ter c.3 riportati al paragrafo 5.
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	SI	Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza, specificando i rifiuti diversi in ingresso per codice EER. Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 4 sono da ritenersi come già verificate e non vanno compilate le relative sezioni del documento. Verificare e compilare la condizione d) Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5 per i soli rifiuti aggiunti
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte modifiche al ciclo produttivo dell'attività di recupero diverse rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	SI	Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza Le condizioni di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 4 sono da ritenersi come già verificate e non vanno compilate le relative sezioni del documento. Verificare e compilare la condizione d) Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5

Casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNPA (LG n.23/20), recante “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso” (rif. anche D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584)

5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	Sì	Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza Verificare e compilare le condizioni da a) a d) del paragrafo 4, alla luce dei diversi utilizzi.
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali	Sì	Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza Verificare e compilare tutte le condizioni del paragrafo 4
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)	Sì	Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza Verificare e compilare tutte le condizioni del paragrafo 4
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti	Sì	Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	Sì	Compilare i paragrafi 1 e 3 della presente istanza Verificare e compilare tutte le condizioni del paragrafo 4 Verificare e compilare tutti i criteri dettagliati di cui al paragrafo 5

SINTESI INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI RECUPERO

Processo di recupero	Riportare descrizione del processo di recupero o Indicare i riferimenti (capitoli, pagine...) della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione in materia di rifiuti ex art. 208 (di cui alla DGR 30 dicembre 2020 - n. XI/4174) o di autorizzazione integrata ambientale (di cui alla DGR 21 dicembre 2020 - n. XI/4107)
Aree e modalità di stoccaggio del prodotto da EoW	Individuazione delle aree e le modalità di stoccaggio dell'EoW prodotto, specificando l'eventuale ricorso all'utilizzo alternativo con aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso
Codici EER coinvolti nel recupero	Inserimento elenco
Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto n. 1 e 2	Per le tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto n. 1 e 2 di cui alla tabella precedente del paragrafo 2 indicare i riferimenti dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 applicabili
Tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto da n. 3 a n. 7	Per le tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto da n. 3 a n. 7 di cui alla tabella precedente del paragrafo 2, indicare i riferimenti dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 applicabili (per gli inerti anche dm 152/22) e dettagliare le differenze introdotte rispetto alle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 (per gli inerti anche dm 152/22)

VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 – CONDIZIONI PER L'EOW

condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici	<ol style="list-style-type: none">1. Descrizione dettagliata dell'uso previsto per il prodotto da end of waste (ad es. processo, funzione, pretrattamento necessario)2. Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto e, laddove possibile, confronto delle stesse con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c) In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto: descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese3.

VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 – CONDIZIONI PER L'EOW

condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<p>1. Descrizione del mercato esistente o atteso per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche – ove disponibile - in relazione al mercato attuale della materia prima A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale elemento può anche essere specificato:</p> <ul style="list-style-type: none">- fornendo accordi con gli utilizzatori ovvero allegando, ad esempio, i seguenti documenti: contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.- dimostrando l'esistenza di altri produttori del prodotto da end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o una domanda;- rifacendosi a materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato . <p>2. Nel caso di prodotti Eow soggetti a degradazione o alterazione delle caratteristiche, fornire descrizioni delle tempistiche di stoccaggio</p>

VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 – CONDIZIONI PER L'EOW

condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE - STANDARD TECNICI
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti-	<p>1) Definire la legislazione di prodotto che può essere applicata e degli standard prestazionali applicabili, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE Norme tecniche di prodotto europee/nazionali Normative nazionali specifiche (es. fertilizzanti, biometano, etc) o di altri Stati membri Criteri E.O.W. di altri Stati Membri o delle Autorità competenti di Altri Stati Membri Criteri EoW caso per caso già validati dalle Autorità competenti Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori). <p>2) Fornire eventuali risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e, laddove pertinente, confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita.</p> <p>3) In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici. Si richiede lo stralcio in quanto nei requisiti descritti dall'art. 184 ter non sono previsti confronti tra standard tecnici tra il prodotto end of waste e l'eventuale materia prima sostituita ; inoltre in alcuni casi il prodotto end of waste non è sostituibile di materia prima</p>

VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 – CONDIZIONI PER L'EOW

condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE – STANDARD AMBIENTALI
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti- Dimostrare la conformità a standard tecnici	<p>4) Indicare gli standard ambientali (parametri e valori di riferimento) presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, anche in riferimento ad eventuale sostituzione di materia prima (vedi punto 2)</p> <p>5) Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, anche in riferimento ad eventuale sostituzione di materia prima (vedi punto 2)</p> <p>6) Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>7) In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.</p>

VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 – CONDIZIONI PER L'EOW

condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE STANDARD TECNICI	NOTE (PER INERTI)
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti- Dimostrare la conformità a standard tecnici	<p>4) Indicare gli standard ambientali (parametri e valori di riferimento)</p> <p>5) Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare</p> <p>6) Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana</p> <p>7) In caso di attività sperimentale di recupero [...]</p>	<p>Relativamente alle norme tecniche applicabili si fa riferimento, ove pertinente, alla tabella 5 del DM 152/22.</p> <p>il Gestore dovrà garantire la marcatura CE, ove obbligatoria</p>

VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 – CONDIZIONI PER L'EOW

condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	<p>Fornire documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, anche in base a dati di letteratura (esempio valutazione LCA - Life Cycle Assessment). 2) La valutazione di tali impatti può essere effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (a mero titolo esemplificativo si veda UK - Non-Waste comparator: https://www.gov.uk/government/publications/isitwaste-tool-for-advice-on-the-by-products-and-end-of-waste-tests/isitwaste-tool-user-guide). 3) Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima, valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto <u>anche attraverso altre evidenze scientifiche e/o dati di letteratura o eventuale analisi di rischio</u> in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali interessati. 4) Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute, devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (es. aspetti microbiologici o sostanze pericolose) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto. 5) Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute, i criteri dettagliati b) e c) del paragrafo 5 devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari). 6) in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, indicare gli esiti preliminari e le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

VERIFICA DEI REQUISITI DEL ART. 184-TER C.1 – CONDIZIONI PER L'EOW

condizioni	ELEMENTI DA FORNIRE STANDARD TECNICI	NOTE (PER INERTI)
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.	<p>Fornire documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.</p>	<p>Per analogia al D.M. 152/2022 si ritiene che le verifiche riguardanti gli impatti ambientali debbano essere effettuate come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformità ai parametri e ai limiti di cui alla tab. 2, dell'Allegato 1 del D.M. 152/2022; • Test di cessione di cui al punto d.2) dell'Allegato 1 del D.M. 152/2022 per la valutazione del rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tab 3 dell'Allegato stesso. <p>Eventuali prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Gestore dovrà predisporre la documentazione idonea che attesti l'assenza di impatti sull'ambiente - il Gestore dovrà predisporre la documentazione idonea che attesti l'assenza oltre che di impatti sull'ambiente anche l'assenza di rischi di natura sanitaria - Compilazione della check-list e relazione tecnica da redigere per la verifica degli adempimenti POPs-REACH-CLP. <p>Nota: La relazione completa sarà valutata con ATS in fase di controllo. La relazione legata agli "adempimenti POPs, Reach, CLP", che verrà valutata in sede di controllo da ATS in qualità di ente competente, dovrà sempre essere manutenuta aggiornata.</p>

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

Individua i criteri dettagliati sulla base dei quali devono essere rilasciate le autorizzazioni:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

ELEMENTI DA FORNIRE	SPECIFICHE ULTERIORI
<p>Per ciascun codice EER specificare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) origine del rifiuto2) composizione merceologica e/o chimica (dettagliata specificazione nel caso di codice XXYY99)3) ammissibilità al recupero secondo il Regolamento (UE) 1021/2019 del 20/06/2019 (relativo agli inquinanti organici persistenti)4) conformità dei rifiuti ammessi al recupero con riferimento alle pertinenti sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere i prodotti da EoW finali per gli specifici utilizzi individuati	<p>Punto 1) e 2): indicare il riferimento presente nel protocollo di accettazione rifiuti di cui al Sistema di Gestione (SDG)</p> <p>Punto 3): Vedere Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs</p>

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

ELEMENTI DA FORNIRE

- nella provenienza NON indicare semplicemente la definizione indicata nella parte IV del d.lgs. 152/02 e s.m.i.
- indicare i criteri ai quali attenersi in fase di accettazione del rifiuto per verificarne la conformità al recupero
- riferimento all' ammissibilità al recupero secondo il Regolamento (UE) 1021/2019 del 20/06/2019
- indicare per singolo rifiuto il protocollo analitico previsto; la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso è fondamentale e funzionale all'ammissibilità al recupero e che deve essere verificata per tutti i codici EER.
- Fornire eventuali riferimenti alla normativa vigente (DM 05/02/1998 – DM 152/2022)

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

b)processi e tecniche di trattamento consentiti

ELEMENTI DA FORNIRE	SPECIFICHE ULTERIORI
Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	Fornire le informazioni o indicare i punti di richiamo alla relazione tecnica prevista dall'istanza di cui alla DGR 30 dicembre 2020 - n. XI/4174 o alla DGR 21 dicembre 2020 - n. XI/4107

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

b)processi e tecniche di trattamento consentiti

ELEMENTI DA FORNIRE

- Descrizione dettagliata del processo di produzione degli EoW (allegare istruzioni operative relative al processo di produzione degli EoW e qualsiasi altro documento utile).
- Descrizione della natura/composizione di eventuali additivi/leganti (fornire schede tecniche /schede di sicurezza) specificandone la percentuale in relazione al materiale inerte

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario

ELEMENTI DA FORNIRE

Descrivere le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) del par. 4) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.

Specificare anche altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a).

SPECIFICHE ULTERIORI

richiamare la check list degli adempimenti ai regolamenti REACH e CLP da allegare

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario

ELEMENTI DA FORNIRE

- verifica dei criteri ambientali sul prodotto commercializzato, cioè il prodotto che entra in diretto contatto con l'ambiente e con l'utilizzatore finale, si esso legato che non legato.
 - Tenere a disposizione per eventuali controlli per ogni EoW prodotto gli esiti delle verifiche effettuate in riferimento ai criteri tecnici individuati come pertinenti
- Si ricorda che:
nel caso di **non conformità** alle caratteristiche ambientali e/o **tecniche i materiali restano rifiuti** e pertanto dovranno essere gestiti come tali

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

ELEMENTI DA FORNIRE

SPECIFICHE ULTERIORI

Verificare che il sistema di gestione (SdG) adottato abbia i seguenti contenuti minimi:

- protocollo di accettazione dei rifiuti comprensiva della procedura di gestione delle non conformità e dei piani di campionamento e monitoraggio;
- procedura di controllo di processo e di monitoraggio dei parametri di processo se previsti;

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

ELEMENTI DA FORNIRE

Verificare che il sistema di gestione (SdG) adottato abbia i seguenti contenuti minimi:

- procedure per la verifica di conformità del prodotto da E.O.W.;
 - definizione del lotto.
- Il SdG deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)
- Specificare se il sistema di gestione è certificato oppure interno all'Azienda.
 - Allegare integralmente in caso di procedura interna non certificata/registrata.
 - Allegare estratto relativo ai contenuti minimi in caso di SdG certificato/registrato.
 - Indicare gli allegati forniti relativamente al sistema di gestione

Rispetto dei criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter c. 3 del d.lgs. 152/2006

e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

ELEMENTI DA FORNIRE

SPECIFICHE ULTERIORI

Dichiarare che la dichiarazione di conformità verrà redatta secondo il modello regionale (all. B **D.D.S 23 SETTEMBRE 2021 N. 12584**) e compilata in ogni sua parte al completamento dei lotti di produzione

- deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità per ogni lotto di produzione EoW
- il Gestore dovrà redigere apposita Istruzione Operativa (IO) in relazione alla compilazione della dichiarazione di conformità, tale IO dovrà quindi essere inserita nel sistema/procedura di gestione

**Grazie per l'attenzione e....
buon lavoro!**

e.mail: s.bedetti@arpalombardia.it